

ASSOCIAZIONE PLIO – PROGETTO LINGUISTICO ITALIANO OPENOFFICE.ORG
S T A T U T O

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1: Denominazione

1. E' costituita un'associazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “**PLIO - PROGETTO LINGUISTICO ITALIANO OPENOFFICE.ORG**”, di seguito, per brevità, solo Associazione

ART 2: Disciplina

1. L'associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

ART 3: Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza del 50% degli associati e in seconda convocazione con almeno la presenza di un terzo degli associati.

ART 4: Oggetto e scopo

1. L'Associazione, attraverso esclusivamente attività volontaria e gratuita, si prefigge di
 - a) favorire lo sviluppo della suite OpenOffice.org, e degli strumenti affini e complementari, come strumento libero di office automation.
 - b) promuovere l'uso e la diffusione di OpenOffice.org e più in generale dei formati aperti e liberi.
 - c) di contribuire alla promozione del Free Software e dell' Open Source Software intendendosi per questi quelli definiti dalla Free Software Foundation (FSF) e dalla Open Source Initiative (OSI) di seguito denominato FLOSS.
2. Al fine di perseguire i suddetti scopi e finalità l'Associazione opera per favorire:
 - a) lo sviluppo di iniziative atte a mantenere il codice di OpenOffice.org sotto licenza d'uso rispettante le caratteristiche del FLOSS;
 - b) la nascita di progetti ed iniziative per lo sviluppo, mantenimento e conversione delle componenti di OpenOffice.org con licenza d'uso di tipo FLOSS;
 - c) la nascita di progetti per l'accessibilità agli strumenti informatici da parte di persone diversamente abili, minoranze linguistiche, minoranze culturali ed anziani e qualsiasi altro soggetto svantaggiato;
 - d) la nascita e la partecipazione a progetti di sviluppo software, e non, orientati allo sviluppo ed al miglioramento della suite con particolare attenzione al supporto linguistico italiano;
 - e) le sinergie con altri gruppi linguistici attraverso uno scambio di informazioni o la realizzazione di progetti ed iniziative comuni;
 - f) la promozione e la valorizzazione di OpenOffice.org sia nel settore privato (aziende, liberi professionisti ed utenti finali) sia nel settore pubblico (pubbliche amministrazioni, enti, scuole, università, centri di ricerca, ecc.);
 - g) la promozione e la valorizzazione dell'uso dei formati aperti e liberi come strumento ad accesso perpetuo e senza limitazione alcuna per la memorizzazione delle proprie informazioni e dei propri dati;
 - h) la creazione di un'opinione corretta circa la gestione delle informazioni e dell'uso del FLOSS e dei formati liberi ed aperti;
 - i) la promozione dell'attività dell'associazione e le attività relative al progetto OpenOffice.org attraverso il contatto con politici, economisti ed opinion-maker del settore;
 - j) la collaborazione con enti ed associazioni per la promozione di iniziative comuni;
3. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione può, a mero titolo di esempio:
 - a) creare e gestire attività didattiche promosse esclusivamente a favore dei volontari e svolte a titolo gratuito.
 - b) creare e gestire attività promozionali;
 - c) creare, pubblicare e curare la creazione la documentazione ed il materiale promozionale;
 - d) partecipare, patrocinare, sponsorizzare e finanziare progetti in linea con lo scopo sociale e che quindi siano votati allo sviluppo ed al mantenimento di OpenOffice.org come suite libera;
 - e) partecipare e promuovere seminari, convegni, congressi e giornate di studio in Italia ed all'estero;

- f) favorire la divulgazione delle best-practice realizzate con OpenOffice.org e con formati aperti e liberi;
 - g) associarsi con enti italiani e stranieri;
 - h) istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti;
 - i) assumere qualsivoglia iniziativa atta a conseguire le finalità dell'Associazione, purché compatibile con lo spirito dell'Associazione e comunque svolta a titolo volontario e gratuito.
4. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
 5. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
 6. Nello spirito del FLOSS tutto quanto prodotto dall'Associazione sarà rilasciato preferibilmente sotto licenze libere, secondo la definizione della FSF (<http://www.fsf.org>) o Open Source (<http://www.opensource.org>) o compatibili. Qualora il rilascio non fosse possibile per ragioni di compatibilità o di opportunità, il rilascio potrà avvenire sotto altri tipi licenza secondo le modalità definite nel Regolamento Generale.
 7. Salvo che diversamente specificato, l'utilizzo dell'acronimo FLOSS (Free Libre Open Source Software) identificherà l'intera categoria costituita dal Free Software, ovvero Software Libero ed dall'Open Source Software così come definito dalle direttive della Free Software Foundation (FSF) e dell'Open Source Initiative (OSI).

TITOLO II – ADERENTI

ART 5 Categorie di soci

1. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci ordinari;
 - c) soci sostenitori;
 - d) soci onorari.
2. Si considerano fondatori i soci, ordinari o sostenitori, intervenuti nell'atto costitutivo
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici, le associazioni.
4. Si considerano soci sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici, le associazioni che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per i soci ordinari.
5. Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni che rendano un particolare servizio all'Associazione.
6. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.
7. Possono essere ammessi, quali soci ordinari, anche i minori dietro richiesta scritta dei soggetti

che ne hanno la legale rappresentanza.

8. Il Consiglio Direttivo, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.
9. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci.

ART 6: Ammissione dei soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di partecipazione qualora stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.
4. La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.
5. La qualità di associato risulta da un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART 7: Quota associativa

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
2. Per i soci sostenitori l'entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre.
3. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.
4. Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività riguardante i fini dell'Associazione.
5. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari.
6. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.
7. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa verranno normate nel regolamento.
8. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

ART 8: Doveri e Diritti degli associati

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. I soci hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
5. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
6. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

ART 9: Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione secondo le norme del presente Statuto.
2. L'esclusione viene effettuata secondo le modalità dell'articolo 10 del presente Statuto quando il comportamento dell'associato rechi pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e i regolamenti, ovvero in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento.
3. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di partecipazione, se prevista.

ART 10: Esclusione

1. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione dell'associato adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto.
2. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
5. L'associato espulso od escluso perde immediatamente il diritto a partecipare a qualunque iniziativa patrocinata dall'associazione e dovrà immediatamente eliminare segni, loghi, marchi o altri riferimenti in cui afferma la propria appartenenza all'associazione da tutti i materiali promozionali, informativi o di qualunque altro genere che siano direttamente sotto il proprio controllo, con effetto immediato.

TITOLO III – ORGANI

ART 11: Organi dell'Associazione di Volontariato

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART 12: Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dall'associato con la maggiore anzianità associativa o a parità di questa, dal più anziano anagraficamente.
3. L'assemblea nomina il Segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

ART 13: Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di

seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa, è espressamente ammesso l'utilizzo della posta elettronica.

3. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
4. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART 14: Oggetto delle delibere assembleari

1. L'Assemblea:

in sede ordinaria

- a) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, i revisori dei conti
- b) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) delibera su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria

- h) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- i) delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- j) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART 15: Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile
3. Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

5. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.
6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei soci si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea dei soci si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART 16: Votazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto
4. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto anche il voto segreto oppure per lista.
5. Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

ART 17: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
2. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
3. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
4. Le cariche sociali sono gratuite.
5. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dall'associato con la maggiore anzianità associativa o a parità di questa, dal più anziano anagraficamente.
8. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.
9. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART 18: Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni.
4. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
6. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta..
- 7.
8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
10. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART 19: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia

impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART 20: Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.
2. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART 21: Cooptazione di consiglieri

1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

ART 22: Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.
2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche a non soci, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART 23: Scioglimento e liquidazione

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART 24: Patrimonio

1. Il Patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- 2. Le entrate della Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative se deliberate;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - c) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - d) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - e) dal ricavato dell'Associazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.
- 3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

ART 25: Contributi

- 1. I contributi degli aderenti l'associazione sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART 26: Erogazioni, donazioni e lasciti

- 1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
- 4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART 27: Bilancio

- 1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- 3. Entro i primi tre mesi di ciascun anno sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.
- 4. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno sociale, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

5. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione.
6. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.
7. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
8. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 28: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – RESPONSABILITA'

ART 29: Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART 30: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza in prima convocazione con la presenza del 50% degli associati e in seconda convocazione con almeno la presenza di un terzo degli associati.

ART 31: Clausola compromissoria

1. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART 32: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Flavio Filini

Davide Dozza

Italo Vignoli

Paolo Mantovani

Andrea Pescetti

Andrea Sanavia

Marco Caresia

Riccardo Losselli

Francesca Beatrice Cice

Alessandro Cattelan

Flavio Aime

Massimiliano Gambardella

Lele Rozza

Roberto Galoppini

Rossella Bresaola

Daniela Volta
